

Roma, 2 maggio 2002



DIREZIONE CENTRALE  
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Agli Enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI  
(tramite gli uffici Provinciali INPDAP)

e.p.c. Alla Segreteria degli Organi Collegiali

Ai Dirigenti Generali

Ai Coordinatori delle consulenze professionali

Ai Dirigenti degli Uffici Centrali e  
Provinciali INPDAP

INFORMATIVA n. 12

OGGETTO: Personale statale transitato presso gli Enti Locali.

La legge 15 marzo 1997, n°59, recante disposizioni in materia di riforma della pubblica amministrazione e di semplificazione amministrativa, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti

legislativi volti a conferire alle regioni e agli altri enti locali, ai sensi degli articoli 15, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

In attuazione della citata legge n. 59/97 è stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. °112 con il quale è stato disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, unitamente al personale ad essi adibito. L'articolo 7, nel disciplinare le modalità di attribuzione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative stabilisce al comma 4 che " il personale trasferito può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente."

Pertanto nel caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Stato, codesti enti dovranno provvedere al calcolo delle contribuzioni sulle retribuzioni erogate ed al relativo versamento secondo le modalità previste dalla circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 della Ragioneria Generale dello Stato, che ad ogni buon fine qui di seguito si riassumono:

La determinazione ed il versamento dei contributi fanno carico al datore di lavoro che deve provvedere direttamente al versamento a favore dell'Inpdap, sui conti appresso indicati, entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni disposte.

Speciale disciplina per i dipendenti iscritti alla Cassa pensioni per gli statali reca la legge n. 724/94, articolo 15, comma 1, come integrato dall'articolo 2, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di conguaglio di fine anno.

Codesti enti sono tenuti infatti in sede di conguaglio previdenziale di fine anno all'assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro (24,20% - 8,75% - 0,35%) della quota di maggiorazione della base

pensionabile. Tale quota, pari al 18% dello stipendio e degli altri assegni tassativamente indicati negli artt. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va assoggettata a contribuzione. Gli emolumenti accessori che dal primo gennaio 1996 fanno parte della base imponibile vanno assoggettate a contribuzione soltanto per la parte eccedente il citato 18%.

Con l'occasione si comunica agli enti iscritti che l'Istituto sta procedendo alla costituzione della "banca dati" dei dipendenti delle amministrazioni statali.

Ad adempimenti ultimati, saranno uniformate le modalità da seguire nell'aggiornamento della posizione assicurativa e nel versamento dei contributi per tutti gli iscritti all'Istituto.

Si dettano, di seguito le modalità da seguire nei versamenti:

#### **CONTRIBUTI OBBLIGATORI AI FINI PENSIONISTICI:**

24,20% a carico dell' Amministrazione + 8,75% a carico del dipendente da calcolare sull'imponibile contributivo e da versare sul conto corrente infruttifero

n° **21140** intestato " INPDAP -PENSIONI CONTRIBUTI STATO" acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato e relativa contabilità speciale n° **1094** presso la Banca d'Italia.

#### **OPERA DI PREVIDENZA AI FINI DELLA BUONUSCITA:**

9,60% (7,10% a carico dell'Amministrazione - 2,50% a carico del dipendente) sull'80% della retribuzione e sul 48% dell'indennità integrativa speciale, da versare sul conto corrente infruttifero e contabilità speciale n° **20005**, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato " INPDAP - GESTIONE AUTONOMA A - OPERA DI PREVIDENZA".

## **CONTRIBUTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:**

9,60% a carico della sola Amministrazione.

Versamento sullo stesso conto corrente infruttifero n° **20005**. (cfr. informativa) n°1 dell'11/1/01 della Direzione Centrale Entrate Contributive.

## **FONDO CREDITO PER PRESTAZIONI CREDITIZIE:**

0,35% su imponibile contributivo a carico del dipendente da versare sul conto corrente infruttifero n°**21039** acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato "INPDAP- GEST.AUT. PREST.CREDITIZIE", e relativa contabilità speciale n° **1011** presso la Banca d'Italia.

## **ONERI A CARICO DEL DIPENDENTE:**

### **a) Riscatto ai fini della buonuscita**

Versamenti sul conto corrente postale n° **597013** intestato ad:  
INPDAP Gestione EX ENPAS Contributo Riscatto Buonuscita  
Viale Aldo BALLARIN n.42 - 00142 Roma

### **b) riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici**

L'onere di riscatto o di ricongiunzione, recuperato sul trattamento di attività del dipendente, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere versato sul conto corrente postale intestato " INPDAP- Cassa Trattamenti Pensionistici Statali" aperto presso la sede provinciale INPDAP nel cui bacino di utenza è la sede di servizio del dipendente.

Giova infine precisare che il personale statale è stato altresì interessato dai processi di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n°554, per il quale l'art.

6 prevede la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa, già costituita presso lo Stato, da esercitarsi entro sei mesi dalla data del trasferimento, come regolamentato con D.P.R. 22 marzo 1993, n°104. Anche nei confronti di detto personale trovano applicazione le presenti istruzioni.

IL DIRIGENTE GENERALE

(D.ssa Rosalba AMATO)

f.to AMATO